

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'ambiente UFAM Divisione Foreste

Scheda informativa

Novembre 2023

Sostenibilità del legno svizzero

Affinché possa assolvere tutte le sue funzioni e prestazioni, la foresta svizzera è gestita in modo sostenibile e rispettoso della natura. L'esecuzione capillare della legislazione forestale è garantita dalle ampie competenze attribuite alle autorità preposte. Il rischio di un utilizzo illegale del legno in Svizzera è pertanto trascurabile.

La presente scheda informativa fornisce una panoramica dei requisiti giuridici in materia di gestione forestale e utilizzazione del legno e presenta brevemente i marchi per il legno impiegati in Svizzera.

Gestione forestale e utilizzazione del legno in Svizzera

Legislazione forestale svizzera e gestione forestale sostenibile

La foresta svizzera deve essere gestita secondo i principi della sostenibilità, il che significa che va conservata nella sua estensione e ripartizione geografica (divieto di dissodamento) e che, in linea di principio, non è consentito utilizzare sostanze pericolose per l'ambiente, come i fertilizzanti. Lo sfruttamento sostenibile delle foreste è sancito nella legge federale sulle foreste (LFo; RS 921.0) e nella relativa ordinanza (OFo; RS 921.01). Tali basi giuridiche rappresentano il **quadro legislativo di riferimento** per tutte le attività connesse alla gestione forestale e all'utilizzazione del legno che hanno luogo all'interno della foresta svizzera.

- Legge forestale (LFo): RS 921.0 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (admin.ch)
- Ordinanza sulle foreste (OFo): <u>RS 921.01 Ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste</u> (admin.ch)

Il taglio d'alberi nella foresta è subordinato all'**autorizzazione del servizio forestale cantonale** (art. 21 LFo). I Cantoni provvedono a emanare le necessarie prescrizioni di pianificazione e di gestione (art. 20 LFo) e ne verificano il rispetto attraverso la loro organizzazione capillare (artt. 50 e 51 LFo).

La Confederazione non prescrive per legge tasse o imposte per l'utilizzazione del legno, né sono previsti dazi sull'esportazione del legno e dei prodotti da esso derivati.

Legislazione forestale svizzera ed esecuzione capillare

Garantire un'utilizzazione sostenibile del legno e una gestione forestale rispettosa della natura, nonché procedere ai controlli necessari, è di competenza dei servizi forestali cantonali. La Confederazione e i Cantoni sono responsabili dell'esecuzione della legge forestale (artt. 49 e 50 LFo). In tale contesto, i Cantoni provvedono a un'**organizzazione del servizio forestale razionale e capillare**, affidando a operatori e ingegneri forestali diplomati il compito di seguire i settori forestali (art. 51 LFo). I Cantoni emanano le necessarie prescrizioni di pianificazione e di gestione, tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento del legname, di una selvicoltura naturalistica e della protezione della natura e del paesaggio (art. 20 cpv. 2 LFo). Spetta alla Confederazione vigilare sull'esecuzione della legge (art. 49 LFo); competente in tal senso è l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Infrazioni e trasgressioni alla legge forestale sono punibili penalmente (artt. 42 e 43 LFo).

Politica forestale

Grazie alla politica forestale, la Confederazione crea condizioni quadro favorevoli affinché la foresta possa assolvere le sue numerose funzioni a favore della società, dell'economia, dell'ecologia e del clima e definisce quindi le basi per una gestione forestale sostenibile, efficiente e innovativa.

Protezione delle foreste

La foresta svizzera è esposta a numerosi pericoli, tra cui, oltre ai cambiamenti climatici, organismi nocivi, tempeste, pressione esercitata della neve, incendi boschivi e sostanze dannose. La Confederazione vigila su tali pericoli e adotta misure di prevenzione e di lotta, fa sì che le proprie attività siano in linea con gli sviluppi all'estero e le coordina a livello nazionale con i Cantoni e altri attori.

Conclusione: legalità dell'utilizzazione del legno in Svizzera

Grazie a una chiara attribuzione delle competenze in materia di esecuzione e alla vigilanza e ai controlli da parte dei servizi forestali cantonali è possibile garantire che, in Svizzera, le prescrizioni di legge in materia di gestione forestale sostenibile e di utilizzazione del legno vengano rispettate e monitorate. Questo fa sì che il rischio di un'utilizzazione illegale del legno in Svizzera sia trascurabile.

Prodotti derivati dal legno svizzero

La politica della risorsa legno sostiene la strategia per uno sviluppo sostenibile della Svizzera. Fornisce importanti contributi per la politica forestale, climatica, energetica e regionale, altre politiche settoriali come pure per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU.

Legno svizzero

A prescindere dai marchi di certificazione privati, anche la base legale di un Paese e un'esecuzione efficace possono – come illustrato nel paragrafo precedente – garantire lo sviluppo sostenibile del bosco. Se si confronta a livello internazionale, in Svizzera, dove vige una delle leggi forestali più severe al mondo, chi è proprietario di una selva, la gestisce già in modo sostenibile e conforme ai più elevati standard ecologici. Lo stesso Consiglio federale ha scritto: «Il bosco svizzero è gestito in modo sostenibile grazie a severi requisiti di legge e a un'esecuzione degli stessi su tutto il territorio nazionale garantita dai servizi forestali cantonali. Il legno svizzero soddisfa quindi i requisiti per un utilizzo sostenibile e conforme alla legislazione»¹.

La Confederazione approva e promuove pertanto la vendita e l'utilizzazione del legno derivante da produzione sostenibile (art. 34a LFo e art. 37b OFo). Essa promuove l'utilizzo del legno derivante da produzione sostenibile, per quanto vi si presti, nella pianificazione, nell'edificazione e nell'esercizio delle costruzioni e degli impianti di sua proprietà. Nell'approvvigionamento di prodotti in legno tiene conto della gestione forestale sostenibile e rispettosa della natura nonché dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra (art. 34b LFo e art. 37c OFo).

¹ Risposta del Consiglio federale del 03.02.2010 all'interpellanza 09.4026 «Criteri ecologici per l'acquisto di legname»

Regolamentazione del commercio di legno in Svizzera

Sulla base della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza sul commercio di legno (OCoL; RS 814.021). Dall'inizio del 2022, in Svizzera è proibito per legge immettere sul mercato legno di provenienza illegale e prodotti da esso derivati. L'OCoL impone a tutti gli operatori di mercato l'adempimento del loro obbligo di diligenza e l'attenuazione dei rischi connessi al legno di provenienza illegale. A tal fine, sono tenuti a definire, applicare e aggiornare periodicamente un sistema di dovuta diligenza. Il controllo di operatori e commercianti è di competenza dell'UFAM, mentre il controllo dei proprietari di selve spetta ai Cantoni. L'OCoL è un disciplinamento analogo alla *European Timber Regulation* (EUTR 995/2010) dell'Unione europea (UE).

Obbligo di dichiarazione per il legno e i prodotti da esso derivati in Svizzera

Sulla base della legge sull'informazione dei consumatori (LIC; RS 944.0) e della LPAmb, il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.021). Essa sancisce l'obbligo di dichiarazione del tipo di legno e dell'origine del legno per legname tondo, grezzo e determinati prodotti in legno massiccio. Le persone che forniscono legno e prodotti in legno ai consumatori sono tenute a dichiarare il tipo di legno e la sua origine (il Paese di raccolta). L'obiettivo dell'obbligo di dichiarazione è garantire la trasparenza ai consumatori.

Conclusione: sostenibilità e legalità del legno commercializzato in Svizzera

È provato che i prodotti derivati dal legno svizzero provengano da un'economia forestale sostenibile e soddisfano quindi i requisiti di un utilizzazione legale del legno.

Con l'applicazione dell'OCoL e grazie alla vigilanza e ai controlli da parte dell'UFAM e dei Cantoni, è possibile ridurre al minimo il rischio di immissione sul mercato di legno di provenienza illegale e de prodotti da esso derivati.

L'applicazione dell'ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno e grazie alla vigilanza e ai controlli da parte dell'Ufficio federale del consumo (UFDC) si garantisce ai clienti la trasparenza necessaria sul tipo di legno e sulla sua origine.

Marchi di certificazione del legno utilizzati in Svizzera

Negli anni Novanta, a tutela delle foreste, sono stati creati i primi marchi forestali, il cui obiettivo era quello di aiutare i consumatori a valutare meglio i prodotti e fornire indicazioni importanti circa la sostenibilità di questi ultimi. Oggi i due marchi che dominano il mercato a livello mondiale sono FSC e PEFC. Parallelamente, in Svizzera, si è affermato il marchio Legno Svizzero.



Legno Svizzero

Il marchio Legno Svizzero è stato creato nel 2009 dall'organizzazione mantello Lignum, Economia svizzera del legno. Esso garantisce l'origine del legno svizzero e quindi della sua provenienza da una gestione forestale sostenibile e rispettosa della natura. È una certificazione del fatto che i prodotti provvisti di questo marchio sono costituiti per almeno l'80 per cento da legno svizzero. Oltre all'origine del legno, il regolamento stabilisce che i costi di fabbricazione dei prodotti in legno devono ricadere per almeno il 60 per cento all'interno dei confini nazionali. La produzione, dunque, oltre a essere conforme agli standard ecologici, sociali e del diritto del lavoro della Svizzera, genera altresì valore aggiunto soprattutto nelle regioni periferiche del Paese. Il certificato con numero di registrazione specifico dell'azienda conferma che il produttore, durante il controllo esterno, ha dimostrato di soddisfare i requisiti previsti dal regolamento della Lignum. www.holz-bois-legno.ch



FSC

Da oltre 30 anni, il *Forest Stewardship Council* (FSC) s'impegna a livello mondiale per una gestione responsabile delle foreste secondo i criteri più rigorosi. Il sistema a tre Camere insito nel DNA dell'FSC garantisce una gestione forestale ecologica, socialmente sostenibile ed economicamente adeguata. FSC Svizzera è responsabile dello standard forestale svizzero FSC, che viene costantemente aggiornato e messo a punto in maniera trasparente e democratica insieme a tutti gli attori locali. L'FSC pone l'accento su un'elevata percentuale di aree forestali naturali. Il rispetto degli standard FSC validi a livello mondiale, viene periodicamente verificato da organi di certificazione indipendenti a tutti i livelli della filiera produttiva. In tal modo, si garantisce che i prodotti in legno muniti del marchio FSC provengano da una gestione forestale responsabile. www.fsc-schweiz.ch



PEFC

Nel 1999 alcuni rappresentanti dell'economia forestale e del legno provenienti complessivamente da diciassette Paesi europei, tra cui anche la Svizzera, hanno aderito al *Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes* (PEFC). Qualsiasi azienda della filiera del legno che desideri dimostrare la provenienza dei propri prodotti in legno da un'economia forestale sostenibile e certificata con questo marchio, necessita di una certificazione PEFC. La certificazione in sé dev'essere effettuata da un organo indipendente, accreditato e competente in materia. I Paesi hanno la facoltà di definire uno standard forestale adeguato alle proprie specificità nazionali, purché vengano sempre rispettati i requisiti minimi in materia di gestione forestale sostenibile. Il legno e i prodotti da esso derivati con marchio PEFC sono certificati come provenienti da un'economia forestale sostenibile. www.pefc.ch

Conclusione: economia forestale sostenibile e utilizzazione legale del legno

I prodotti contrassegnati con i marchi Legno Svizzero, FSC o PEFC sono certificati come provenienti da un'economia forestale sostenibile, per cui soddisfano anche i requisiti di un'utilizzazione legale del legno.

Per domande rivolgersi a

Ufficio federale dell'ambiente UFAM Divisione Foreste wald@bafu.admin.ch

Altre informazioni

- Politica forestale (admin.ch)
- Politica della risorsa legno (admin.ch)
- Regolamentazione del commercio di legno (admin.ch)
- Dichiarazione del legno (admin.ch)
- RS 921.552.1 Ordinanza del 29 novembre 1994 sul materiale di riproduzione forestale (admin.ch)
- RS 916.20 Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV) (admin.ch)
- RS 916.202.2 Ordinanza dell'UFAM del 29 novembre 2017 concernente le misure fitosanitarie per le foreste (OMF-UFAM) (admin.ch)
- Diritto interno: Foreste, caccia, pesca (admin.ch)
- Aiuto all'esecuzione Protezione del bosco (admin.ch)
- Aiuto all'esecuzione Dissodamenti e rimboschimenti compensativi (admin.ch)
- Aiuto all'esecuzione Bosco e selvaggina (admin.ch)
- Esecuzione dell'ordinanza sul commercio di legno (OCoL) (admin.ch)
- Manuale relativo ai danni da tempesta (admin.ch)
- Continuità nel bosco di protezione e controllo dell'efficacia (admin.ch)
- Coordinamento della formazione forestale (admin.ch)
- Tema Bosco e legno (admin.ch)
- L'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile (admin.ch)